



ORDINANZA N° 33/2026/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Ordinanza (Articolo Unico) di recepimento delle modifiche procedurali e di semplificazione per la conferma annuale dell'iscrizione nei Registri ex art. 68 Codice della Navigazione e Autotrasportatori di cui al Regolamento emanato con Ordinanza n. 09/2020 del 14.07.2020.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 287 del 12.11.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

VISTO	l'art. 6 comma 4 della Legge 84/94, come modificato ed integrato dall'art. 7 del D.Lgs. 04 agosto 2016 n. 169, in base al quale compete alle istituite AdSP i compiti di: indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui all'art. 16, 17 e 18 e delle altre attività industriali, commerciali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24 della predetta legge;
CONSIDERATO	che chiunque intenda svolgere una attività lavorativa a carattere commerciale, industriale, artigianale, nell'ambito dei porti ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI, ai sensi del 2° co. dell'art. 68 Codice della Navigazione, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità medesima;
VISTO	il testo del <i>"Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale-MTMI (già Autorità Portuale di Gioia Tauro.)"</i> , approvato originariamente con Ordinanza n. 09/2020 e successive modificazioni;
VISTO	in particolare l'art. 3 del suddetto Regolamento, che disciplina l'attività di trasporto merci su strada e la tenuta del Registro Autotrasportatori, nonché l'art. 7 che disciplina la conferma annuale e il rinnovo quadriennale dell'iscrizione al Registro ex art. 68 C.N.;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, e il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
CONSIDERATO	che il controllo dei soggetti autorizzati ad accedere ai porti ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio risulta già efficacemente garantito dalle vigenti Ordinanze disciplinanti gli accessi portuali;
VISTO	il Programma Nazionale di Sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) edizione dicembre 2021 – Rev. 2, come approvato con D.M. n. 299 del 2/12/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed, in particolare, i paragrafi 4.2 e 4.3, che regolamentano la disciplina dei c.d. controlli di "Background check" cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali - come individuati nei singoli PFSP - soggetti alla normativa internazionale di sicurezza dei trasporti marittimi e che stabilmente svolgono un'attività professionale all'interno della port facility o a bordo delle navi.;
VISTA	la Circolare titolo Security n. 52/2022 del 30.12.2022 "PNSM Rev. 1 – Parte IV – Background check" con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Sicurezza della Navigazione Marittima – 3° Ufficio ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina del c.d. background check cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali;
VISTA	l'Ordinanza n. 53/2024, pubblicata all'indirizzo https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2024/12/12/ordinanza-53-del-12-12-2024-approvazione-regolamento-per-il-rilascio-tesserino-background-check-che-disciplina-la-procedura-sperimentale-per-il-rilascio-

[del-tesserino-per-l-accesso-agli-impianti-portuali-che-ricadono-all-interno-dei-porti-di-competenza-dell-adsp-dei-mari-tirreno-meridionale-e-ionio-pnsm-rev-1-parte-iv-parte-iv-background-check--2298/](#) , recante il Regolamento per il rilascio del tesserino di background check per l'accesso ai porti ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI;

RITENUTO	pertanto che la permanenza dei requisiti soggettivi e morali delle imprese e del personale operante in ambito portuale sia già oggetto di costante monitoraggio e verifica da parte delle competenti Autorità, rendendo coerente e proporzionata l'introduzione di procedure amministrative semplificate per la conferma annuale dell'iscrizione nei Registri ex art. 68 Codice della Navigazione;
CONSIDERATA	la primaria necessità dell'Amministrazione di perseguire gli obiettivi di massima semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa, riducendo gli oneri burocratici a carico delle imprese operanti negli scali di competenza del sistema portuale;
RITENUTO	che la sostituzione del preesistente "ALLEGATO B" (dedicato alle conferme/rinnovi iscrizioni ex art.68 C.N.) con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000) consenta un più agile e tempestivo controllo amministrativo, permettendo all'impresa di attestare formalmente la permanenza dei requisiti già acquisiti dall'Ente o, in alternativa, di specificare puntualmente le sole variazioni intercorse;
RAVVISATA	l'opportunità di uniformare e armonizzare i titoli abilitativi interni al porto, equiparando la durata dell'iscrizione al Registro Autotrasportatori a quella generale prevista per le altre categorie ex art. 68 C.N., fissandola espressamente in 4 (quattro) anni dalla data di prima annotazione;
RITENUTO	parimenti opportuno che la conferma annuale della validità dell'iscrizione per le ditte di autotrasporto avvenga mediante la medesima modalità semplificata di autocertificazione, fermo restando il potere di verifica d'ufficio e i controlli a campione da parte dell'Ufficio Vigilanza e Sicurezza dell'Ente portuale;
VISTO	l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
VISTO	altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
VISTI	gli atti d'ufficio;
SU PROPOSTA	del RUP e del Responsabile del Settore Vigilanza e Sicurezza Dott. Mario Piromalli, che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO	il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone

ORDINA

Articolo Unico

(Modifiche agli articoli 3 e 7 del Regolamento e introduzione dell'autocertificazione)

1. L' "ALLEGATO B" previsto per la conferma annuale dell'iscrizione nel Registro ex art. 68 C.N. e il "MODELLO M-2" previsto per la conferma annuale di iscrizione nel Registro Autotrasportatori sono soppressi e integralmente sostituiti da un unico modello di Dichiarazione Sostitutiva (Autocertificazione) resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che si allega alla presente Ordinanza *"Comunicazione di conferma dell'autorizzazione annuale - autocertificazione"*. Attraverso tale dichiarazione, i legali rappresentanti delle imprese soggette all'iscrizione ex art. 68 C.N. e Autotrasportatori, in armonia alle disposizioni contenute nel Regolamento emanato con l'Ordinanza n. 09/2020, dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale e amministrativa, la permanenza dei dati e dei requisiti tecnico-professionali e morali già acquisiti dall'Autorità di Sistema Portuale in sede di prima iscrizione, ovvero denunciare tempestivamente le sole e specifiche modifiche intercorse (es. variazioni della compagine sociale, aggiornamenti camerali o modifiche del parco mezzi/personale dipendente).

2. L'iscrizione delle imprese nel Registro Autotrasportatori (art. 3 del Regolamento) ha validità quadriennale a decorrere dall'anno di prima annotazione nel medesimo Registro, uniformandosi temporaneamente al regime autorizzativo delle restanti attività economiche portuali.

3. Per conservare l'efficacia dell'iscrizione nel Registro Autotrasportatori durante il quadriennio, le imprese interessate hanno l'obbligo di presentare, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, una conferma annuale tramite l'autocertificazione di cui al precedente comma 1, a pena di decadenza e conseguente cancellazione d'ufficio dal Registro. Rimane la data del 31 ottobre di ogni anno per la conferma dell'iscrizione nel registro ex art. 68 C.N. per le altre attività libere professionali, attraverso il suddetto modello di Autocertificazione.

4. Restano invariate le scadenze temporali per la presentazione delle istanze di rinnovo quadriennale e i relativi importi dovuti a titolo di spese di istruttoria da corrispondersi tassativamente tramite piattaforma PagoPA, così come disciplinato dalle ordinanze vigenti.

Norme finali

Trovano applicazione le disposizioni legislative e le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

A far data 30.07.2026 la presente Ordinanza entra in vigore e sostituisce ogni altra disposizione regolamentare interna in contrasto o incompatibile con il presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

*****AVVERTENZE*****

- 1. la Comunicazione di conferma dell'autorizzazione annuale – "autocertificazione" deve essere obbligatoriamente:**
 - 1.1 compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta da Legale Rappresentante/Titolare o suo delegato;**
 - 1.2 inoltrata all'indirizzo PEC autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, pena nuova iscrizione nel/i predetto/i Registro/i;**
 - 1.3 corredata della:**
 - a. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità (leggibile fronte/retro) del dichiarante;**

- b. eventuale documentazione relativa alle variazioni dichiarate.
- c. copia dell'autorizzazione annuale oggetto di conferma.

Eventuali Comunicazioni rese in maniera difforme dalle suindicate prescrizioni saranno rigettate con provvedimento adottato in forma semplificata ex art. 2, comma 1, L. 241/90 e s.m.i.

Gioia Tauro, 03/07/2026

IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Piacenza